



24.6.2010

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1720/2009, presentata da Vince Llewelyn, cittadino britannico, sul mancato riconoscimento delle unioni civili britanniche in Francia e sull'obbligo del visto per il suo partner

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che ha contratto un'unione civile britannica con un cittadino neozelandese, vorrebbe lavorare in Francia, ma il suo partner non può raggiungerlo senza un visto. Secondo il firmatario, diversamente dai coniugi di cittadini dell'UE, i partner non hanno diritto al visto a lungo termine per i familiari, per cui le uniche opzioni disponibili sono i visti per ferie, turismo o studenti. A suo parere è una situazione discriminatoria.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010.

"Conformemente al diritto dell'UE applicabile<sup>1</sup>, la Francia ha facoltà di chiedere ai cittadini di paesi terzi di avere un visto d'ingresso. Tuttavia, ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001, i cittadini della Nuova Zelanda possono spostarsi senza obbligo di visto negli Stati membri dell'UE per brevi soggiorni.

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38/CE<sup>1</sup> prevede il diritto per i partner registrati di accompagnare o di raggiungere un cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante che equipara l'unione registrata al matrimonio.

La legislazione francese contempla l'unione registrata (*Pacte Civil de Solidarité* - PACS), tuttavia non la equipara al matrimonio. Nondimeno, quando un soggetto entra e soggiorna in Francia in quanto partner registrato di un cittadino dell'Unione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva, le autorità francesi sono tenute ad agevolare l'ingresso e il soggiorno, conformemente alla legislazione nazionale francese. Ciò implica che le autorità devono effettuare un esame approfondito della situazione personale del partner. Il diniego di ingresso e di soggiorno deve essere giustificato, notificato per iscritto e soggetto a ricorso. Questo principio si applica a tutte le unioni registrate, a prescindere dal fatto che siano coppie tra persone dello stesso sesso o del sesso opposto.

Per quanto attiene al mancato riconoscimento da parte delle autorità francesi dell'unione civile contratta dal firmatario e dal suo partner, la Commissione ha già scritto alle autorità francesi in merito alle difficoltà incontrate in Francia da cittadini britannici che hanno concluso un'unione registrata nel Regno Unito e non possono né godere del riconoscimento di tale unione in Francia né concludere un *Pacte Civil de Solidarité*, non essendo single. La Commissione ha sottolineato che l'impatto di tale situazione a livello personale, amministrativo, patrimoniale o economico potrebbe precludere ai cittadini dell'Unione interessati la possibilità di godere appieno del loro diritto di soggiorno in Francia. Evidenzia altresì che queste difficoltà solleverebbero problematiche in merito al diritto dell'UE, in particolare per quanto riguarda il principio di non discriminazione sulla base della cittadinanza e il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione.

Onde risolvere tali difficoltà, il 28 aprile 2009 l'Assemblée Nationale ha approvato un emendamento all'articolo 515-1-7 del Codice civile francese laddove *'les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui procède à son enregistrement'*<sup>2</sup>. Non compete alla Commissione interpretare tale disposizione nazionale. Tuttavia, la Commissione ritiene che tale emendamento potrebbe porre fine alle difficoltà incontrate dal firmatario al momento di entrare in Francia."

---

<sup>1</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<sup>2</sup> Emendamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2009. *Le condizioni per la contrazione di un'unione registrata e gli effetti di tale atto, nonché le cause e gli effetti della sua risoluzione sono soggetti al diritto sostanziale dello Stato dell'autorità competente per la registrazione* (traduzione non ufficiale).